

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70**Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.****(1160113) (GU n. 110 del 13-5-2011)****Stralcio delle disposizioni in materia di istruzione****Relazione illustrativa****ARTICOLO 9**

I commi 1 e 2 introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, denominati "contratti di ricerca strategica", al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno.

I commi da 3 a 16 prevedono e disciplinano l'istituzione di una Fondazione per il merito con l'obiettivo di coordinare gli apporti pubblici e privati previsti dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010. La Fondazione per il merito dovrà elaborare mediante una prova nazionale, una graduatoria di studenti meritevoli, che potranno accedere sia a prestiti (buoni di studio) a tassi vantaggiosi erogati dalla Fondazione, sia a finanziamenti accordati dal sistema bancario e garantiti dalla medesima Fondazione. In tale sistema, previa creazione di una linea di finanziamento con soggetti terzi, la Fondazione impiegherà le risorse proprie principalmente per concedere garanzie ed effettuare accantonamenti (secondo coefficienti da stabilire) relativi ai prestiti erogati.

Il comma 3 prevede l'istituzione della Fondazione allo scopo prioritario di realizzare gli obiettivi del Fondo per il merito per il perseguimento di soli fini di interesse pubblico.

Il comma 4 prevede che membri fondatori siano i dicasteri (Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze) a cui l'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 affida il compito di dare attuazione al Fondo per il merito.

Il comma 5, analogamente a quanto previsto per altre fondazioni partecipate da amministrazioni statali, prevede l'approvazione dello statuto della Fondazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si rinvia allo statuto per la definizione di modalità che possano favorire la partecipazione e il connesso apporto finanziario di privati e altri soggetti pubblici. In un'ottica di semplificazione e di riduzione degli adempimenti normativi si prevede che siano le clausole statutarie a disciplinare la partecipazione ad un comitato consultivo dei rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, in luogo del decreto ministeriale.

Il comma 6 attribuisce all'organo deliberante della Fondazione la potestà di disciplinare: i criteri e le modalità di restituzione della quota dei buoni di studio a carico degli studenti; le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni; le modalità i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; le iniziative di divulgazione e di informazione; le modalità di monitoraggio della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi nonché dell'esposizione del fondo. Le citate attività sono legate alla vita di un Fondo che, soprattutto attraverso il meccanismo dei buoni di studio, assume i caratteri della rotatività e dell'indeterminatezza della durata, sicché si rende necessaria la predisposizione di meccanismi di regolazione fine dello stesso che possano essere agevolmente modulati dalla Fondazione preposta alla gestione del Fondo.

La Fondazione, inoltre, dovrà coordinare, attraverso un proprio regolamento, la somministrazione delle prove nazionali, finalizzate alla redazione di una graduatoria nazionale necessaria per l'individuazione degli studenti ammissibili ai benefici erogati dal Fondo per il merito. Il comma 7, al fine di assicurare il necessario coordinamento della Fondazione con i Ministeri

fondatori, prevede per gli organi della stessa l'obbligo di adeguarsi con propri atti alle direttive impartite attraverso i decreti previsti dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010. Il comma 8 demanda alla Fondazione il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali *standard* di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, la cui realizzazione è affidata al Sistema nazionale di valutazione.

Il comma 9 prevede l'apporto dei privati e di altri enti pubblici al patrimonio della Fondazione e la facoltà, per la stessa di essere comodataria di beni demaniali e patrimoniali dello Stato. La Fondazione, inoltre, può accedere alle risorse del PON «Ricerca e Competitività FESR 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Il comma 10 consente alla Fondazione l'erogazione di finanziamenti e la concessione di garanzie, in deroga al titolo V del TUB che richiede la forma della società di capitali per l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.

I commi 11 e 12 prevedono che i fondatori di fondazioni di interesse nazionale possono disporre la devoluzione delle proprie risorse alla Fondazione per il merito e che tutti gli atti connessi alla costituzione della Fondazione sono esclusi da ogni tributo e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

I commi 13, 14, 15 e 16 dettano alcune disposizioni volte a rendere più agevole l'adempimento dell'obbligo di pagamento delle rate di restituzione della quota dei buoni di studio a carico dello studente, novellando il testo dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare il comma 13 prevede la facoltà di ricorrere alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo e, quindi, di disporre di un efficace strumento di soddisfazione delle ragioni di credito della Fondazione.

Il comma 14 dispone l'utilizzo della cessione del quinto dello stipendio per la restituzione delle rate, escludendo, al fine di ridurre i costi gestionali a carico del Fondo, l'obbligo di assicurazione previsto ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 ed estende la durata delle cessioni del quinto a vantaggio della Fondazione oltre il decennio al fine di assicurare la massima sostenibilità degli obblighi di restituzione anche per beneficiari con redditi di non elevato ammontare.

Il comma 15 reca la copertura finanziaria.

Il comma 16 abroga i commi 5 e 9 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e le lettere c), d), i), l) e m) del comma 3 del medesimo articolo.

I commi da 17 a 21 dettano disposizioni in materia di personale scolastico. Il comma 17 prevede l'adozione di un piano triennale di assunzioni del personale della scuola docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), sulla base dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico e educativo e di conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici.

L'approvazione del piano di assunzioni determinerebbe, in concreto, la copertura totale (o quasi) dei posti vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2011/2012.

Il comma 18 esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES» i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ATA.

Il comma 19 sposta al 31 agosto di ciascun anno il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, utilizzazione, assegnazione provvisoria nonché di ogni altro atto di durata annuale riguardante il personale di ruolo.

Il comma 20 prevede che l'aggiornamento delle graduatorie scolastiche ad esaurimento avvenga con cadenza triennale e che contestualmente possa essere disposto il trasferimento in un'unica provincia.

Il comma 21 riguarda i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, prevedendo che la possibilità di chiedere il trasferimento, l'assegnazione

provvisoria o l'utilizzazione in una provincia diversa da quella di cui sono titolari inizia dopo cinque anni di effettivo servizio.

Testo decreto

Art. 9 Scuola e merito

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonche' con distretti, denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la piu' efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma e' consentita anche agli accordi di programma gia' previsti dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalita' e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonche' con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Puo' altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

5. Lo statuto della Fondazione, e' approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre:

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono

partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.

Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undecies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

9. Fermo quanto indicato al successivo comma 14, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" Fesr 2007/2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e

del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione e' autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonche' per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalita' di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e' autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono soppresses le lettere c), d), i), l) ed m)
- b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

17. Per garantire continuita' nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e' definito un

piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano puo' prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano e' annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.".

19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e' fissato al 31 agosto di ciascun anno.

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' cosi' modificato "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia".

21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi' come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'".